GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 22

Adunanza 23 novembre 2004

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI FELETTO - PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITA'.

Protocollo: 659 – 346405/2004

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIANNI OLIVA, PATRIZIA BUGNANO e DORINO PIRAS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Feletto, la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 89-24138 del 23/01/1989;
- ha apportato al suddetto Piano tre Varianti Parziali, approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/1997, n. 15 del 06/03/2000 e n. 26 del 29/09/2003, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 41 del 15/12/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 4 e con deliberazione C.C. n. 13 del 10/03/2004, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 53 del 14/12/2001, il Progetto Preliminare della revisione del P.R.G.C., successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 40 del 15/12/2003, che ha trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.906 abitanti al 1971, 2.349 abitanti al 1981, 2.482 abitanti al 1991 e 2.341 abitanti al 2001;
- trend demografico: sostanzialmente stabile negli ultimi 20 anni, con un lieve decremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale : 788 *ha* in zona pianeggiante, dei quali 259 appartenenti alla Classe I^ di capacità d'uso dei suoli e 39 alla Classe II^, nell'insieme circa il 38% del territorio; è altresì caratterizzato dalla presenza di 158 *ha* di aree boscate, pari al 20% circa del territorio;
- infrastrutture per la mobilità:
  - è attraversato dalla ferrovia canavesana (prevista da elettrificare dal P.T.C.) ed è presente una stazione;
  - è attraversato dalla S.S. n. 460 (ora di competenza provinciale), il cui tratto di circonvallazione dell'abitato è già stato inopportunamente sormontato dall'espansione edilizia recente e dalla S.P. n. 41, che attraversa il concentrico;
- il suo centro storico è individuato dal Piano Territoriale Regionale (e confermato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), di tipo "*C*", di "*media rilevanza*";
- il sistema produttivo, caratterizzato dall'indirizzo artigianale-industriale, è compreso nel *bacino di valorizzazione produttiva di Rivarolo Canavese* individuato dal P.T.C.;
- non rientra nei sistemi di diffusione urbana del P.T.C.;
- assetto idrogeologico del territorio: è interessato dal Torrente Orco (compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale), il quale nelle sue esondazioni mette a rischio l'abitato e che nell'alluvione del 2000 ha provocato il cedimento del ponte della S.P. n. 41 che lo attraversa;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad apportare delle modifiche al progetto preliminare della Variante generale al P.R.G.C., già adottato con deliberazione C.C. n. 53 del 14/12/2001, riconducibili essenzialmente:

- alla necessità di introdurre in Piano nuove disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data di adozione e recepire le Varianti parziali approvate;
- alla necessità di provvedere ad ulteriori approfondimenti in merito alla verifica della compatibilità rispetto al P.A.I.;

rilevato che, nello specifico, il Comune propone, le seguenti variazioni al precedente progetto preliminare di revisione del P.R.G.C., così come emergono dalla *Relazione sulle modificazioni*:

- adeguamento normativo e cartografico alla modifiche approvate con la Terza e con la Quarta Variante parziale;
- modificazione degli elaborati di carattere geologico ed idrologico, finalizzati all'adeguamento al P.A.I.;
- coordinamento normativo rispetto alle leggi regionali in materia di recupero dei rustici e dei sottotetti;
- correzione di errori ed adeguamenti cartografici e normativi;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:
- Grandi Infrastrutture Viabilità in data 06/02/2004;
- Difesa del Suolo in data 23/02/2004;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità, in data 15/11/2004;

dichiarato che per quanto attiene:
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

vista la Circolare dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Piemonte 23 maggio 2003 n. 5/PET, con la quale sono fornite indicazioni sulle procedure di formazione dei Piani regolatori a seguito dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA

1. in merito alla Variante Strutturale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 4, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Feletto con deliberazione C.C. n. 40 del 15/12/2003, di esprimere giudizio di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003, pubblicata sul B.U.R. in data 21/08/2003, in considerazione delle motivazioni sottoriportate:
   a) con riferimento alle aree residenziali, si riscontra che la Variante individua nuove zone di espansione, le quali determinano un incremento della capacità insediativa di oltre il 53% rispetto agli attuali residenti; si ritiene la nuova previsione insediativa non giustificata ed incompatibile con le disposizioni del P.T.C. per le seguenti motivazioni:
      - il Comune di Feletto non è incluso in un "*Sistema di diffusione urbana*". Si ravvisa, pertanto, un contrasto con l'art. 9.2.3 delle N.d.A. del P.T.C., in quanto il P.R.G.C. deve essere rivolto al <u>solo soddisfacimento del fabbisogno pregresso e della domanda aggiuntiva locale</u>, contenendo gli incrementi della popolazione residente entro percentuali più limitate rispetto a quelle proposte; in merito il P.T.C. propone il 10% della popolazione residente, nei comuni con popolazione superiore ai 1.500

abitanti ed i possibili scostamenti dalla predetta percentuale di incremento dovranno trovare giustificazione nella definizione delle scelte di piano;

- contrasta altresì con l'art. 9.2.5 delle sopra richiamate N.d.A., in quanto la previsione di nuove aree insediative non deriva da "*... una rigorosa disamina della effettiva domanda di abitazioni…*", della quale non vi è traccia negli atti tecnici del P.R.G.C.. Inoltre, si ravvisa come l'eccessiva offerta di aree fabbricabili "*... oltre ad incrementare il fenomeno negativo del consumo del suolo, generi confusione – sia nelle attese che nei programmi – e disequilibri nell'organismo urbano…*";

b) l'individuazione di due nuove aree a destinazione commerciale-direzionale, in fregio alla ex S.S. n. 460, collocate relativamente a poca distanza l'una dall'altra:

- contrasta con l'art. 10.4.1 delle N.d.A. del P.T.C., il quale prevede, tra gli obiettivi che i Piani regolatori e le loro varianti devono porsi, la tutela degli assi stradali di livello sovracomunale, evitando la localizzazione di aree in filiera sugli assi di transito, nel rispetto delle direttive dell'art. 11.6:*"Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori <u>non possono</u> localizzare aree di espansione e completamento che prevedano nuovi accessi sulle strade statali, regionali o <u>provinciali</u>; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed <u>opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito</u> ....."*;
- si pone in contrasto con il medesimo articolo sopra richiamato del P.T.C., il quale prevede altresì che "*I P.R.G. e le loro varianti dovranno porsi <u>l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati</u>"* e che " *… l'eventuale previsione di nuove aree ad usi produttivi dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:*
  - *<u>perseguire con priorità ubicazioni in contiguità fisica e funzionale con gli insediamenti in atto utilizzando i nuovi interventi anche per obiettivi di riordino e sistemazione delle aree produttive esistenti ....</u>*";
  - *<u>motivare e quantificare il fabbisogno anche in riferimento alle potenzialità di insediamento delle aree produttive esistenti;</u>*"

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Strutturale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Feletto e alla Regione Piemonte la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta